**OGGETTO: Istruzioni ai professionisti delegati in ordine alle modalità di predisposizione della bozza del decreto di trasferimento**

Le presenti istruzioni forniscono ai professionisti delegati le prescrizioni generali per la predisposizione uniforme e senza intoppi delle bozze dei Decreti di Trasferimento.

**Formato della bozza e documentazione da allegare**

**1.1** La bozza del decreto di trasferimento dovrà avere il classico formato pdf nativo con deposito telematico, al fine però di rendere possibile al GE l’eventuale modifica per motivi sopravenuti del file predisposto, dovrà depositarsi altresì la bozza cartacea

**1.2** Oltre a ciò, la documentazione allegata (alla stregua di un fascicoletto cartaceo riassuntivo della procedura), dovrà contenere:

1) L’avviso della vendita in cui è avvenuta l’aggiudicazione;

2) Il verbale di aggiudicazione completo;

3) La prova della pubblicità espletate ai fini della vendita portante all’aggiudicazione;

4) Gli atti attestanti il versamento del saldo prezzo;

5) Gli eventuali aggiornamenti catastali

6) APE;

7) Richiesta da parte dell’aggiudicatario di agevolazioni per prezzo valore o acquisto/riacquisto prima casa correlate di documenti di identità, estratto dell’atto di matrimonio.

8) **Fascicolo della procedura qualora fosse presso il delegato**.

🙞🙜

Una volta depositato il decreto di trasferimento, perverrà da parte della Cancelleria al delegato, la richiesta delle marche per il rilascio di copia conforme del suddetto decreto ad uso trascrizione ed annotamenti (euro 16 ogni 4 pagine per ogni atto allegato; diritto di copia in base al numero totale delle pagine, euro 3,87 per la certificazione di mancata opposizione).

La copia del decreto di trasferimento ad uso trascrizione ed annotamenti sarà rilasciata al delegato decorsi 20 giorni, termine di decorrenza per eventuali opposizioni

Eventuali ulteriori copie conformi del decreto di trasferimento (es: copia da rilasciare all’aggiudicatario) saranno rilasciate previa corresponsione delle marche per copie conformi.

Contemporaneamente al deposito del decreto di trasferimento sarà inviata all’Agenzia delle Entrate la copia del medesimo ad uso registrazione sicchè il delegato potrà consultare la liquidazione della tassazione sul sito

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm>

fornendo il numero di repertorio indicato sull’originale telematico del decreto di trasferimento.

🙜🙞

Si invita altresì i delegati a depositare telematicamente ogni avviso di vendita con asta deserta.